



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 21 "PANORAMICA DEI CASTELLI" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO IN COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

ORDINANZA N. 67

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza della società Edil Tecno Service S.r.L. (P. IVA 12430430152) con sede a Sondrio, in via Olanda n. 7, pervenuta in data 30 marzo 2026 e registrata al protocollo n. 10669, con la quale è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 0+410 e il km 0+570, nel territorio del comune di Montagna in Valtellina, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di n. 3 chiusini danneggiati;

CONSIDERATO che i sopraccitati lavori saranno eseguiti per conto del Comune di Montagna in Valtellina, come da determinazione del Comune stesso n. 19 del 19 gennaio 2026, di aggiudicazione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 21 "Panoramica dei Castelli", dal km 0+410 al km 0+570, in comune di Montagna in Valtellina, **dalle ore 7.30 alle ore 18.00 del giorno 7 aprile 2026.**

In caso di condizioni meteorologiche avverse che non consentano la corretta esecuzione dei lavori nel giorno indicato, la validità della presente ordinanza è estesa al primo giorno utile successivo, per poter effettuare correttamente le lavorazioni previste.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;

- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della società esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• Edil Tecno Service S.r.L. - cell. n. 345 2515663

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il Comune di Montagna in Valtellina e la società Edil Tecno Service S.r.L., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse prevenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che il Comune di Montagna in Valtellina e la società Edil Tecno Service S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 01/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531302)